

Disciplinare di Gara per l'affidamento del Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” – PON Metro Napoli 2014-2020

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016

**Importo a base d'asta: € 573.770,49 oltre IVA, pari a € 700.000,00
comprensivo di IVA al 22%**

CUP: B64J17000050007

CIG: 788626823B

PON Metro 2014-2020 – Asse 3 “Servizi per l'inclusione Sociale”

Indice

Premesse	3
Articolo 1 – Oggetto, luogo di svolgimento, importo e durata dell'appalto	4
Articolo 2 - Prestazioni oggetto dell'appalto	6
Articolo 3 - Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	6
Articolo 4 - Soggetti ammessi alla gara.....	6
Articolo 5 - Condizioni di partecipazione.....	7
Articolo 6 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice.....	7
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice	7
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice.....	7
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice	8
6.4 Avalimento.....	8
Articolo 7 - Subappalto e cessione del contratto.....	10
Articolo 8 - Cauzione provvisoria.....	10
Articolo 9 - Contributo ANAC.....	12
Articolo 10 - Modalità di presentazione della documentazione	12
Articolo 11 - Soccorso Istruttorio.....	13
Articolo 12 - Modalità di presentazione dell'offerta	13
Articolo 13 - Documentazione Amministrativa	14
13.1 Cauzione provvisoria	14
13.2 Istanza di partecipazione	14
13.3 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo	16
13.4 Dichiarazioni Integrative.....	18
13.5 Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avalimento.	20
13.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC, di cui al par. 9.	20
13.7 Patto di Integrità.....	20
Articolo 14 - Offerta Tecnica	20
Articolo 15 - Offerta Economica	21
Articolo 16 - Valutazione dell'offerta tecnica ed economica	21
Articolo 17 - Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.....	23
Articolo 18 – Aggiudicazione e stipula contrattuale.....	24
Articolo 19 - Definizione delle controversie	25
Articolo 20 - Informazioni complementari	26
20.1 Protocollo di Legalità	26
20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	29
20.4 Art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016	29
20.5 Patto di Integrità.....	30

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale denominato "Città Metropolitane 2014 - 2020" (PON Metro) con una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale FESR e 142 sul Fondo Sociale Europeo FSE, cui si aggiungono 304 milioni di co-finanziamento nazionale.

Il Programma supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda Urbana Europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per strutturare e definire le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020.

Il Programma si articola in cinque assi prioritari:

- Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana
- Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
- Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
- Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione sociale
- Asse 5: Assistenza tecnica

Ai sensi del Reg. (UE) 1301/2013, gli Stati membri possono designare soggetti cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, denominati "**Organismi Intermedi**", ossia organismi pubblici o privati che agiscono "sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolgono mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni" (art.2, comma1, p.18).

Detto Regolamento, all'art. 7, paragrafo 4, individua le **Autorità Urbane** quali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, almeno per quanto attiene alla selezione delle operazioni, pertanto, nell'esercizio di tali compiti, le stesse assumono la qualifica di Organismo Intermedio (OI) di cui all'art. 123, comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013: da tale disposizione, deriva che le Autorità Urbane vengono a qualificarsi di diritto quali Organismi Intermedi nella strategia di attuazione del PON Metro: il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.

Con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", e dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio – Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli.

Con Disposizione n°38 del 27 dicembre 2017 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "*Piano Operativo della Città di Napoli – versione 3.0*", che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020, all'interno del quale è contenuto il progetto NA3.3.1.a "Spazi di Innovazione Sociale" (SIS). Tale intervento, intende complessivamente potenziare i *Servizi integrati di prossimità e animazione territoriale* rivolti ai cittadini con particolari situazioni di disagio nelle aree individuate come "bersaglio" dall'Amministrazione comunale, ovvero che presentano elevata criticità socio-economica, riducendo i tempi di avvicinamento dei cittadini e delle imprese alla Pubblica Amministrazione.

Successivamente, con Disposizione n. 27 del 05/09/2018 il Direttore Generale, Responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro, modificando la precedente approvazione avvenuta con le Disposizioni n. 17 del 17/05/2017 e n. 28 del 09/08/2017, ha suddiviso il progetto in due interventi:

- Progetto NA3.3.1.a **“Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”**, operazione **“a titolarità”** - Valore complessivo **€ 1.356.181,99**
- Progetto NA3.3.1.b **“Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva”**, operazione **“a regia”** - Valore complessivo **€ 2.850.000,00**

Nello specifico, con l'intervento NA3.3.1b **“Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva”** si intende erogare contributi economici volti alla concreta realizzazione e sostenibilità di progetti di Innovazione Sociale da parte di operatori del terzo settore nelle aree individuati quali **“bersaglio”** dall'Amministrazione; tali contributi saranno disciplinati da apposito e successivo Avviso pubblico.

Al fine di supportare, monitorare e garantire la corretta esecuzione di tali iniziative progettuali, questa Amministrazione, con determina a contrarre n. 1 del 24/04/2019, ha indetto la gara per l'**“Affidamento del servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” – PON METRO NAPOLI 2014-2020”** nell'ambito del progetto **“NA3.3.1.a Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”**; tale affidamento è finalizzato a coadiuvare i soggetti attuatori dei progetti sopra citati attraverso attività di accompagnamento, tutoraggio e assistenza tecnica.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito **“Codice”**).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Napoli.

Ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 31 comma 2 del Codice, il **Responsabile Unico del Procedimento** (RUP) è individuato nel funzionario amministrativo del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico del Comune di Napoli, dott. Riccardo Roccasalva.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto
- 4) Scheda progetto NA3.3.1a
- 5) Scheda progetto NA3.3.1b

ARTICOLO 1 – OGGETTO, LUOGO DI SVOLGIMENTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accompagnamento e supporto operativo allo sviluppo di progetti di innovazione sociale proposti dagli operatori del terzo settore in **“aree bersaglio”** delle Municipalità 2, 3, 6 e 8 nell'ambito del PON Città Metropolitana di Napoli 2014-2020 – Asse 3 Servizi per l'inclusione Sociale, così come dettagliato all'articolo 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. Le iniziative previste nell'ambito del progetto "Spazi di Innovazione Sociale" sono rivolte ai cittadini residenti nei seguenti territori, identificati come aree "bersaglio" dell'iniziativa, che presentano elevata criticità socio-economica:

- Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe);
- Municipalità 3 (Stella, S. Carlo all'Arena);
- Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio);
- Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia).

Pertanto l'Amministrazione comunale – all'interno di tali territori – mette a disposizione le seguenti sedi nelle quali potranno essere realizzate le iniziative di cui alla misura NA3.3.1.b e, di conseguenza, le prestazioni oggetto del presente appalto:

- CSI – Centro Servizi Incubatore di Imprese di Napoli Est, in Via Bernardino Martirano n. 17 nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (Municipalità 6);
- Incubatore Casa della Socialità (Municipalità 8) in via Don Puglisi nel Rione don Guanella.

3. Per le Municipalità 2 e 3 l'affidatario dovrà mettere a disposizione per le attività di progetto idonea sede, munita di locali, arredi e strumentazioni necessari per ospitare, anche non contestualmente, un massimo di n. 20 compagini. La struttura dovrà rispettare le vigenti normative in materia di edilizia/urbanistica, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi etc.

4. **L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.**

Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le Gare Telematiche del Comune di Napoli, "Appalti & Contratti"**, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

5. **L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto è stato quantificato in € 573.770,49 oltre IVA, pari a € 700.000,00 comprensivo di IVA al 22%.**

6. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare, alle stesse condizioni, entro tre anni dalla data di stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o servizi complementari, già affidati all'operatore economico aggiudicatario della presente gara, per l'importo massimo di € 86.065,57 oltre IVA, pari a € 105.000,00 IVA compresa. Pertanto, il valore globale dell'appalto, determinato ai fini delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del Codice, è pari a € **659.836,06 oltre IVA.**

7. Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi d'interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, pertanto non è prodotto il DUVRI.

8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.8.2010, n. 136.

9. La durata dell'appalto è stimata in **36 mesi** a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio delle attività.

10. Il servizio oggetto del presente appalto è realizzato con i fondi a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" – Asse 3 Servizi per l'Inclusione Sociale.

11. L'appalto non è articolabile in lotti autonomamente funzionali in quanto la prestazione è unica e indivisibile.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

1. La realizzazione del "Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in "Aree Bersaglio" della città di Napoli – PON Metro Napoli 2014-2020" ha per oggetto le attività specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto che ne dettaglia altresì i tempi e le modalità di attuazione. CPV: 79411000-8.

ARTICOLO 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1. Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.

2. I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma, entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.2.2 del Bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.

3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

5. Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatario/i. Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 8. In particolare:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo.

2. Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di

Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
 - le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi da 1 a 5, del Codice;
 - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
 - le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 1 LETT. A), B) E C) DEL CODICE

I concorrenti devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - EX ART. 83 COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE

Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente allo sviluppo di servizi di innovazione sociale, come descritti all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato, ove si evinca un oggetto sociale coerente con quello dell'appalto.

Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - EX ART. 83 COMMA 1 LETT. B) DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:

un fatturato, maturato complessivamente nel triennio 2015–2016–2017, per prestazioni analoghe o assimilabili a quelle oggetto della presente gara – descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto – per un importo pari almeno al 50% dell’importo posto a base di gara (€ 573.770,49 oltre IVA).

Tale requisito viene richiesto in quanto si tratta di servizio di rilevante entità, rivolto a fascia debole di popolazione e che deve essere garantito secondo standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata predefinita e con esperienza pregressa. Inoltre, tale requisito di capacità economico-finanziaria viene previsto in quanto necessario a garantire la sostenibilità del progetto che prevede anticipazioni da parte del soggetto aggiudicatario per la copertura dei costi relativi alle attività previste.

Si precisa che, **in caso di RTI**, il requisito di cui sopra deve essere posseduto in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla capogruppo/mandataria. I mandanti dovranno possedere una quota percentuale dei predetti requisiti almeno pari al 10% e comunque commisurata alla quota percentuale di prestazioni a questi attribuita nell’offerta.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell’Allegato XVII, parte I del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - EX ART. 83 COMMA 1 LETT. C) DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale:

- esecuzione, nel triennio 2016, 2017 e 2018, di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con una durata complessiva di almeno 18 mesi. A tal fine, è possibile sommare periodi di attività di almeno 6 mesi continuativi.

La documentata esperienza si riferisce a servizi quali:

- accompagnamento allo sviluppo progettuale delle proposte di progetti di “*social innovation*”;
- accompagnamento alla fase di realizzazione dei progetti, di cui al punto precedente, meritevoli di finanziamento;
- accompagnamento a percorsi di orientamento e formazione in cultura e creazione di impresa e start up.

In caso di RTI, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla mandataria/capogruppo.

A tal fine, il concorrente dovrà esplicitare il target, i periodi e l’ente presso cui esso è stato svolto, oppure altro mezzo da cui questi elementi siano chiaramente rilevabili.

In caso di RTI e/o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto del presente appalto.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell’Allegato XVII, parte II del Codice (fatture quietanziate dei servizi di cui trattasi, attestazioni di svolgimento del servizio).

6.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, e più diffusamente descritto nel successivo art. 12 del presente disciplinare, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

6.5 COMPROVA DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.

La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà effettuata attraverso la presentazione delle singole fatture quietanzate o altro giustificativo che attesti lo svolgimento dell'attività resa.

I mezzi di prova sono quelli elencati nell'allegato XVII parte I e II del codice.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è autorizzato solo nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso il Comune di Napoli provvederà ad incamerare il deposito cauzionale riservandosi ogni ulteriore azione in danno della ditta affidataria.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, da contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

5. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per *180 giorni* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

10. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTO ANAC

1. I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **€ 70,00**, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3. Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

ARTICOLO 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

3. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- a) collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- b) accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica;
- d) disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione relativa all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

2. La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

3. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

4. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

5. Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

6. Si precisa inoltre che ogni singola busta prodotta digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico, intendendosi tutte e tre le buste, non dovrà superare i 150 MB.

ARTICOLO 13 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

13.1 CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria di cui al paragrafo 8 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito campo, unitamente all'eventuale documentazione ex art. 93 comma 7 del Codice (in tal caso detta documentazione potrà essere inserita anche "Eventuale documentazione integrativa").

13.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in

costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di rti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- 1) I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 2) In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere:
 - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione¹;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 3) In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione¹, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 4) In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le percentuali di esecuzione della prestazione¹. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 5) In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
 - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali

¹ Al riguardo si precisa che, non avendo la Stazione Appaltante ritenuto di dover suddividere l'appalto in prestazioni principali e prestazioni secondarie, data l'elevata complementarietà e la sostanziale inscindibilità delle varie fasi afferenti all'esecuzione dell'appalto, l'unica tipologia di raggruppamento è quello di tipo orizzontale, nel quale ciascun soggetto esegue la stessa tipologia di prestazione, fermo restando in capo alla mandataria una percentuale di esecuzione maggiore rispetto alle mandanti.

- imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;
 - **in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
 - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - **in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, occorre allegare:
 - copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 37 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.3 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modello di DGUE - di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione dalla S.A., secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

In caso di ricorso al subappalto

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell'apposito campo.

13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "*Autocertificazione*" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2018/2020 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i e con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53

comma 16/ter del Dlgs 165/2001. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria, in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 c.7 del Codice di Comportamento).

In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;

10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;
11. **di impegnarsi a mettere a disposizione per le attività di progetto idonea sede, munita di locali, arredi e strumentazioni necessari per ospitare, anche non contestualmente, un massimo di n. 20 compagini per le Municipalità 2 e 3.** La struttura dovrà rispettare le vigenti normative in materia di edilizia/urbanistica, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi etc.;
12. di autorizzare in tutto o in parte, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

13. di non autorizzare in tutto o in parte, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto per l'intera durata dell'affidamento, con personale in possesso dei requisiti così come indicati all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.** A tal fine, si impegna, ai sensi del suddetto art. 10, ad attestare le esperienze, le competenze e i titoli di studio dei componenti del gruppo di lavoro minimo e di eventuali risorse aggiuntive offerte, attraverso i curricula vitae da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione;
15. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
17. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

13.5 DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALL'ART. 89 DEL CODICE, IN CASO DI AVVALIMENTO.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "*Documentazione in caso di avvalimento*" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, **in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

13.6 ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC, DI CUI AL PAR. 9.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

13.7 PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto andrà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nonché dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici, e dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

ARTICOLO 14 - OFFERTA TECNICA

1. L'offerta tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata e caricata nell'apposito campo.
2. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio.
3. L'elaborato non dovrà eccedere le 30 pagine esclusi copertina e indice, con interlinea 1,5, carattere Times New Roman 12 pt, margini destro e sinistro 2 cm, margini inferiore e superiore 2,5 cm. La documentazione prodotta in eccesso a quanto stabilito non sarà presa in alcuna considerazione ai fini della valutazione.

ARTICOLO 15 - OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata e caricata nell'apposito campo.
2. **Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non devono essere indicati i costi relativi alla manodopera.**
3. Essa deve contenere:
 - l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta. Saranno prese in considerazione le prime due cifre decimali dopo la virgola con arrotondamento per eccesso o per difetto;
 - l'aliquota IVA applicata;
 - la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
4. La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo".
5. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

ARTICOLO 16 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

1. L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea e conveniente.
2. Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

Progetto Tecnico	fino a 90 punti
Offerta Economica	fino a 10 punti

3. In particolare il punteggio per la valutazione del progetto tecnico verrà attribuito in base ai seguenti elementi:

Criteria	Sub-criteri	Punteggio sub criteri	Indice QL/QT	Punteggio Criteri
1. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OFFERTE CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI	1.1 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E ALLA GESTIONE DEI BANDI DI GARA E DELL'AVVISO PUBBLICO: adeguatezza delle attività descritte di supporto all'Ente	10	QL	55
	1.2 ACCOMPAGNAMENTO ALLA SVILUPPO PROGETTUALE DELLE PROPOSTE DI INNOVAZIONE SOCIALE: adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte per le attività di accompagnamento allo sviluppo della proposta progettuale per la successiva fase di candidatura al contributo	10	QL	
	1.3 ACCOMPAGNAMENTO ALLA FASE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	10	QL	

	AMMESSI AL CONTRIBUTO: adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte per le attività di accompagnamento alla fase di realizzazione dei progetti ammessi al contributo previsto dalla misura NA3.3.1.b			
	1.4 SUPPORTO AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: adeguatezza delle attività descritte per il supporto alla rendicontazione dei beneficiari all'Amministrazione	10	QL	
	1.5 TUTORAGGIO PER I PROGETTI CHE NON ABBIANO OTTENUTO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte per le attività di tutoraggio, ricerca fondi e supporto per la fattibilità dei progetti non ammessi al contributo previsto dalla misura NA3.3.1.b	7	QL	
	1.6 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA E DEI PROGETTI: adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte per le attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa e dei progetti accompagnati a livello locale e nazionale	8	QL	
2.MODELLO ORGANIZZATIVO	2.1 RISORSE UMANE: Adeguatezza delle modalità di gestione delle risorse umane e del personale impiegato per la realizzazione di ciascuna delle attività di cui al punto 2	8	QL	25
	2.2 METODOLOGIA: appropriatezza della metodologia applicata per la realizzazione delle attività previste	7	QL	
	2.3 SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO: adeguatezza degli spazi e degli strumenti di lavoro utilizzati per la realizzazione delle attività previste	10	QL	
3.OFFERTE AGGIUNTIVE	3.1 ELABORAZIONE DI PROPOSTE MIGLIORATIVE rispetto alle attività richieste e che non comportino ulteriori costi	10	QL	10

4. Per l'attribuzione dei punteggi riferiti a ciascuno dei criteri e sub-criteri elencati nella tabella di cui sopra, la commissione ne valuterà la coerenza rispetto ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto nonché la chiarezza espositiva e la concretezza.

5. Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata nel regime transitorio ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice ed ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il metodo "Aggregativo Compensatore", secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016.

6. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri qualitativi secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Assente, non rispondente o non valutabile	0,0
Scarso	0,2
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,6
Buono	0,8
Ottimo	1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti stessi, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi. **Ai fini dell'adeguamento alla piattaforma telematica, le medie provvisorie e definitive saranno arrotondate alla terza cifra decimale.**

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a **50/90**.

7. I coefficienti $V(a)_i$ inerenti agli elementi di valutazione del prezzo offerto, invece, sono determinati attraverso la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area CUAG, sito al III piano di via San Giacomo, 24, Napoli, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

2. I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

3. La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 dell'art. 216 del Codice.

4. In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

5. Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16.

6. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.

7. Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

8. La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.

9. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata idonea e conveniente.

10. In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'offerta tecnica; in caso di pareggio sia del punteggio totale sia dei singoli punteggi riferiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

11. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

12. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTUALE

1. Con specifico provvedimento l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.

2. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai

fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

3. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

4. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

5. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

7. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

8. La stipula del contratto non potrà avvenire prima della scadenza del termine di 35 giorni di cui all'art. 32 comma 9 del Codice.

9. All'atto della stipula contrattuale, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del Codice.

10. La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 ultimo periodo del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, rientrando nella fattispecie in cui "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, e la garanzia definitiva di cui al punto precedente dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività e non dalla stipula contrattuale.

10. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

11. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

12. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Si applicano al presente appalto:

20.1 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all’osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
 - II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante

detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

20.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI

1. Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

20.4 ART. 5 COMMA 2 DEL DECRETO MIT 2 DICEMBRE 2016

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **9.000,00**, salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20.5 PATTO DI INTEGRITÀ

1. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 *“Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”* approva il documento denominato *“Patto di Integrità”* recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.